

## TORNATA DEL 15 GIUGNO 1857

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

**SOMMARIO.** *Omaggio — Discussione del progetto di legge per la riforma delle carceri giudiziarie — Osservazioni del ministro dell'interno a confutazione delle modificazioni ed aggiunte al progetto proposte dalla Commissione — Risposta del senatore Des Ambrois relatore — Nuove considerazioni dei ministri dell'interno e di grazia e giustizia — Del senatore Des Ambrois relatore e nuovamente del ministro dell'interno — Chiusura della discussione generale — Approvazione dell'articolo 1 — Parole dei ministri di grazia e giustizia e dell'interno contro l'articolo 2 aggiunto dalla Commissione — Risposta e spiegazioni del senatore De Ferrari membro della Commissione — Parlano il ministro dell'interno, i senatori De Ferrari, Pinelli e il ministro di grazia e giustizia — Presentazione di un progetto di legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, e dell'interno.)

**QUARELLI**, segretario, legge il verbale dell'ultima seduta, il quale è approvato.

### OMAGGIO.

**PRESIDENTE.** Reco a conoscenza del Senato l'omaggio fattogli dal senatore Giacomo Oneto, già presidente del Consiglio d'amministrazione della compagnia Transatlantica, in nome altresì di altri cinque consiglieri, delle loro osservazioni allo stampato del signor Carlo Pietroni.

### DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA RIFORMA DELLE CARCERI GIUDIZIARIE.

**PRESIDENTE.** Secondo l'ordine del giorno viene oggi in discussione il progetto di legge relativo alla riforma delle carceri giudiziarie. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 48 e 68.)

Il progetto ministeriale è così concepito:

« Art. 1. Le carceri destinate alla custodia degli imputati e degli accusati, nelle città nelle quali hanno sede le Corti d'appello o i tribunali provinciali, saranno costrutte o ridotte secondo il sistema cellulare per l'assoluta segregazione fra ciascuno dei detti individui.

« Art. 2. Nelle dette carceri potranno essere pure detenuti i condannati alla pena del carcere non maggiore di un anno.

« Art. 3. La formazione dei singoli progetti sarà posta a concorso.

« Negli avvisi di concorso saranno prefinito le condizioni attenenti alla solidità dell'edificio, alla sicurezza della custodia, alla igiene, alla spesa.

« Art. 4. Si procederà alla ricostruzione o riduzione delle carceri sopra prescritta, cominciando da quelle delle città in cui ha sede una Corte d'appello, e poscia da quelle dei capoluoghi di provincia seguendo l'ordine determinato dal numero medio dei detenuti che esse debbono contenere. »

« *Disposizioni speciali e transitorie.* — Art. 5. 1° I progetti delle carceri di Torino e di Genova saranno formati in modo che la spesa complessiva non superi le lire tremila per ogni cella.

« 2° È autorizzato lo stanziamento nel bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio 1857 della spesa di lire 500 mila per le carceri di Torino, la quale verrà inserita in speciale categoria, intitolata: *Costruzione o riduzione delle carceri giudiziarie a sistema cellulare.*

« 3° È pure autorizzato lo stanziamento nel bilancio di detto Ministero per l'esercizio 1858 della spesa di lire 1,000,000 da ripartirsi tra le carceri di Torino e di Genova, e da inserirsi nella categoria intitolata come al n° 2 di questo articolo.

« Art. 6. Per l'esecuzione della presente legge, nella parte relativa agli articoli 1, 3, 4 ed al n° 1 dell'articolo 5, il ministro dell'interno si concerterà col ministro dei lavori pubblici. »

Il Senato avrà presente che la Commissione, incaricata di riferire su questo progetto, ha proposte alcune modificazioni che si scostano alquanto dal progetto ministeriale.

Così essa fra l'articolo 1 e l'articolo 2 del Ministero propone due nuovi articoli, così concepiti:

« Art. 2. Il giudice istruttore, l'avvocato fiscale generale ed il presidente della Corte d'appello, classe criminale, potranno, ciascuno nella sfera delle proprie attribuzioni, autorizzare la comunicazione degli imputati ed accusati coi loro parenti ed amici.

« Art. 3. Gli imputati ed accusati potranno attendere

ad ogni lavoro compatibile colla sicurezza e col buon ordine interno del carcere.

« Il prodotto di tale lavoro apparterrà ai medesimi. »

Quindi verrebbe l'articolo 4 che è la riproduzione in diversi termini dell'articolo 2 del Ministero.

Seguono poi altre disposizioni nelle quali la Commissione si scosta pure dal progetto ministeriale.

È aperta la discussione generale.

La parola spetta al ministro dell'interno.

**RATTAZZI**, ministro dell'interno. Le ragioni svolte con molta dottrina e molta erudizione nel rapporto della Commissione intorno alla proposta fatta dal Ministero per lo stabilimento delle carceri sul sistema cellulare, mi dispensano dall'addurre altri argomenti per dimostrare la convenienza che venga approvato questo sistema. Debbo però oppormi alle modificazioni che vennero proposte dalla Commissione stessa.

Mentre essa adotta in massima il progetto di costruzione delle carceri, secondo il sistema cellulare, stima opportuno d'introdurre nel medesimo alcune modificazioni alla proposta del Governo; crede cioè d'introdurvi alcune norme, sia per regolare meglio il caso in cui i condannati ad una data pena del carcere debbono essere custoditi in queste carceri cellulari, sia per determinare le attribuzioni che l'autorità giudiziaria debbe esercitare nel regime interno del carcere stesso, sia per regolare la condizione dei detenuti, sia infine per ciò che è relativo al concorso.

Prima di entrare ad esaminare partitamente queste varie proposte di modificazioni, io debbo avvertire il Senato che si tratta non di un progetto il quale tenda a determinare i casi in cui i detenuti debbono o non debbono essere custoditi in queste carceri, non si tratta di un progetto il quale miri a dar regola alla condizione dei detenuti e alle relazioni che questi debbono avere verso l'autorità giudiziaria, ma si tratta soltanto di un progetto di costruzione di carceri. A mio avviso pertanto sembra che l'unica questione che si debba risolvere attualmente, l'unica necessità cui occorra attualmente di provvedere si è di determinare se queste carceri debbano essere costrutte piuttosto dietro un sistema che dietro un altro.

Risolta questa questione, quando si procederà alla costruzione del carcere, allora sarà il caso che il potere legislativo si occupi di tutte le altre proposte alle quali tende la modificazione indicata dalla Commissione. Ma adesso che non si tratta ancora di porre in esercizio queste carceri, ma solamente di ordinarne la costruzione, io credo inopportuno l'entrare in siffatta discussione, perocchè il progetto del Ministero per nulla vi entra e limita unicamente la sua proposta a ciò che ha tratto esclusivamente alla costruzione.

Oltre queste considerazioni generali che si riferiscono a tutte indistintamente le modificazioni della Commissione, mi permetta il Senato che io accenni così di volo partitamente a queste proposte, le quali, se in massima sono anche accolte dal Ministero, egli però non crede

che si possano immediatamente accettare, nè che esse possano formare fin d'ora oggetto di una legge.

Ho detto che fra le modificazioni, la più importante sarebbe quella che mirerebbe a determinare fin d'ora quali sono i condannati che devono essere custoditi in queste carceri cellulari.

Il Ministero aveva nell'articolo 2 del suo progetto indicato che nelle carceri cellulari potranno essere pure detenuti i condannati alla pena del carcere non maggiore di un anno. Egli aveva fatta questa dichiarazione in quanto che ravvisava necessario, per conoscere quale dovesse essere la capacità del carcere, determinare fin d'ora se anche i condannati alle carceri dovessero o no essere custoditi nelle carceri nuove che si debbano costruire, o che sono già costrutte. Vede infatti il Senato che se si adotta il sistema di custodire nelle carceri cellulari soltanto gl'inquisiti, e di non ammettervi quelli che sono condannati alla pena di un anno di carcere, allora il numero delle celle è incontestabilmente minore; laddove se si adottasse in massima un altro principio, quello cioè di farvi custodire anche i condannati ad una pena minore di un anno, allora si deve praticare nella costruzione un numero maggiore di celle; egli è perciò che il Ministero ha stimato necessario di fare determinare fin d'ora dal potere legislativo che potessero essere custoditi in queste carceri i condannati ad una pena minore di un anno.

Il senso quindi dell'articolo 2 di questo progetto è che la costruzione delle carceri portata dall'articolo 1 debba essere ordinata in modo che i condannati ad una pena minore di un anno di carcere possano essere in esse custoditi. La Commissione invece ha supposto che con quest'articolo si volesse in tal qual modo lasciare la facoltà al Governo o di farvi entrare o di non farvi entrare i condannati ad una pena minore di un anno, ed è perciò che ha detto essere questo un arbitrio assolutamente inammissibile.

Se la cosa fosse in questo senso la Commissione avrebbe incontestabilmente ragione, perchè di certo non può dipendere dall'autorità governativa il far entrare piuttosto in un carcere di sistema cellulare, che in un altro carcere, i condannati alla pena minore di un anno: è la legge che deve provvedere a questa scelta; sono i giudici i quali debbono dichiarare che i condannati abbiano ad entrare piuttosto in un carcere che in un altro.

Ma, signori, ripeto, tale non è il senso dell'articolo 2. Esso non ha altro significato, tranne quello di dichiarare fin d'ora che le carceri dovranno essere costrutte in modo che anche i condannati ad una pena minore di un anno debbono essere custoditi in esse. Egli è quindi dopo che la legge per la costruzione sarà approvata, e prima che le carceri possano essere messe in attività, che il potere legislativo potrà dare tutti gli altri provvedimenti opportuni a determinare quali debbano essere i detenuti da custodirsi in queste carceri, e quali debbano essere le norme da seguirsi per subire queste pene.

Ritenga il Senato che non è gran fatto agevole che

queste carceri possano essere tosto costrutte, perchè un anno incontestabilmente trascorrerà prima ancora che assolutamente si possa aprire il concorso per le carceri di Torino. Ma anche quando sia aperto il concorso, anche quando sia cominciata la costruzione del carcere, certo dovranno decorrere ancora alcuni anni prima che i detenuti possano essere introdotti nel carcere stesso. Entro quest'intervallo il potere legislativo potrà prendere tutte quelle deliberazioni che stimerà convenienti per quest'oggetto; ed allora, o signori, si potrà risolvere la questione gravissima che fu toccata dalla Commissione nel suo rapporto, e che non è propriamente risolta, cioè se il tempo che i detenuti dovranno scontare entro le carceri cellulari dovrà essere tenuto come scontato nelle carceri dove non sia lo stesso sistema, o se non piuttosto dovrà tenersi in conto una pena maggiore, e quindi farsi luogo, in contemplazione di questa diversità delle carceri, ad una riduzione di pena.

La Commissione, ripeto, toccò la questione, ma non l'ha propriamente risolta: ha detto che si poteva considerare che fosse identica la pena, tanto presso un carcere, quanto presso l'altro; ma essa stessa riconobbe che forse poteva esser oggetto di gravissime discussioni il risolverla piuttosto in un senso che in un altro. Essa stessa riconobbe come fosse conveniente che il potere legislativo in appresso si occupasse di quest'argomento, e toccando le disposizioni del Codice penale non venisse a contraddirsi in qualche modo.

Ora pare a me che molto più francamente si potrà la stessa questione risolvere allorquando, prima che le carceri sianse aperte, verrà anche il potere legislativo chiamato a dare soluzione a tutte le altre questioni che a ciò si riferiscono. Quindi credo che possa lasciarsi all'articolo 2 proposto dal Ministero, senza che vi sia alcun inconveniente; chè sarebbe immaturo e anche pericoloso quando, in surrogazione di quest'articolo, si volesse introdurre la disposizione assoluta voluta dalla Commissione, quella cioè che invece di dire *potranno*, dire che *saranno* custoditi in questo carcere i condannati a pena minore di un anno.

L'altra modificazione proposta dalla Commissione è quella che si racchiuderebbe nell'articolo 2 del progetto, quella cioè diretta a far sì che « il giudice istruttore, l'avvocato fiscale generale e il presidente della Corte di appello, classe criminale, potranno autorizzare la comunicazione degl'imputati coi loro parenti ed amici. »

Io credo che quest'articolo non possa essere ammissibile, non solo per la ragione che ho già addotto, che ora non si tratta del regime del carcere, ma più ancora in quanto che verrebbe a portare una modificazione al Codice di procedura criminale.

Il Codice di procedura criminale all'articolo 743 stabilisce quale sia l'ingerenza che l'autorità giudiziaria debbe avere nelle carceri per ciò che ha tratto al procedimento. Io non credo che possa essere conveniente, per incidenza e trattandosi di una legge la quale non ha lo scopo di risolvere siffatta questione, di determi-

nare le relazioni che debbono esistere tra i detenuti e l'autorità giudiziaria.

Non credo, dico, conveniente d'introdurre una disposizione la quale sovverte una sanzione di procedura penale. Quando sarà il caso di rivedere il Codice di procedura criminale, allora il Senato ravviserà se anche in questa parte debba la disposizione essere modificata; ma fintanto che esiste questa disposizione penale, perchè d'altronde non si sa che siano sorti inconvenienti nell'esecuzione di essa, io non scorgo ragione perchè debba intanto venir modificata.

In terzo luogo si propongono varie norme pel regime interno. Alcune di esse credo che potrebbero essere facilmente accettate, se veramente si trattasse di fare una legge di cui ora non è il caso; ma ve ne sono alcune le quali non potrebbero a meno che dar luogo a molte e gravi discussioni. Ve ne sono altre le quali, a mio avviso, debbono piuttosto formare oggetto di regolamento anzichè di legge, come, a cagion d'esempio, l'articolo 6 e l'articolo 7.

L'articolo 6 porta che i detenuti possano conservare o ricevere quei libri od altri oggetti per cui avranno l'autorizzazione dal capo della casa, ma non possa loro essere venduta o data in affitto cosa alcuna dagl'impiegati della medesima. Ciò evidentemente concerne il regime che deve formare oggetto di un regolamento: sono prescrizioni che si danno agli agenti del Governo, quindi per regolamento e non per legge devono essere stabiliti. Così pure all'articolo 8 si dice: « Ogni detenuto avrà facoltà di passeggiare almeno un'ora in ogni giorno all'aria libera. »

Io mi accordo colla Commissione che sia conveniente ed anche indispensabile che si dia un tempo ai detenuti tutti di passeggiare un'ora del giorno e forse un tempo maggiore all'aria libera; ma non mi sembra opportuno che vengasi ad inserire questa prescrizione in una legge.

Quando siasi stabilito per legge che ogni detenuto abbia diritto di passeggiare un'ora al giorno all'aria libera, vorrà la Commissione che il detenuto venga colla legge alla mano ad invocare questo diritto al direttore del carcere? Certamente ne verrebbe questa conseguenza. Ora non credo che sia opportuno mettere il direttore dello stabilimento in questa condizione rispetto ai detenuti.

Io ripeto, credo indispensabile, necessario che un tempo sia dato pel passeggio: ma non mi pare nè prudente, nè conveniente che ciò venga ad inserirsi nella legge, al segno di accordare un diritto preciso ed assoluto a chi sia tratto in carcere, rispetto a colui che è incaricato di provvedere alla sicurezza ed al buon regime del carcere, perchè potrebbero sopraggiungere alcune circostanze speciali, alcuni bisogni dello stabilimento i quali non permettesero che ad un detenuto per qualche ragione speciale venisse tale facoltà conceduta.

Infine la Commissione propone alcune condizioni al modo di dare a concorso; ma io penso sia perfettamente inutile che la legge faccia di ciò speciale menzione.

La Commissione propone che si dia il concorso anche

all'estero, e si conceda il termine almeno di sei mesi. Era anche intenzione del Ministero, benchè non siasi detto nella legge, di far pubblicare il concorso all'estero, acciò possano concorrere non soltanto i nazionali, ma anche gli esteri a queste opere; ed è del pari intenzione del Ministero di dare un tempo sufficiente a tutti coloro i quali volessero concorrere, e certamente il termine proposto dalla Commissione di sei mesi non è un termine eccessivo.

Dichiaro che non ho alcuna difficoltà di assumere l'impegno che nelle condizioni del concorso vi sarà quella che possano concorrere gli esteri, e che quindi la pubblicazione debba anche aver luogo all'estero; come pure non ho alcuna difficoltà di assumere l'impegno che il termine per il concorso dovrà essere di sei mesi; ma mi sembra che sia perfettamente inutile che ciò venga inserito nella legge. Io quindi replico che in massima non disconosco la convenienza di molte delle modificazioni proposte dalla Commissione; ma non credo che possa essere il caso d'inserirle nel presente progetto di legge.

Concludo ripetendo che ora non si tratta di fare una legge che regoli le condizioni dei detenuti, che stabilisca le relazioni di essi col direttore delle carceri, che determini l'ingerenza che l'autorità giudiziaria debba avere in questi stabilimenti; si tratta invece di deliberare se si debbano costruire carceri, secondo un dato sistema, secondo il sistema cellulare; questo è il primo passo. Quando sia approvato questo sistema, e mentre si procederà alla costruzione delle carceri dietro le norme di esso, si potranno fare quelle leggi o quei regolamenti che saranno necessari per quell'ingerenza e anche per determinare quelle relazioni.

Io quindi pregherei il Senato a voler approvare il progetto sì e come fu proposto, e, se lo crede, adottare in massima con un ordine del giorno la proposta della Commissione, ma respingerla in quanto debba far parte della presente legge.

**DES AMBROIS, relatore.** La Commissione è lieta che il signor ministro concorra in massima nelle sue idee, non può però assentire ad escludere dal testo della legge le disposizioni che il signor ministro preferirebbe non inserirvi. Egli crede che la legge stessa non abbia altro scopo che di provvedere alla costruzione delle carceri, e non abbia quello di regolare la condizione dei detenuti.

La Commissione invece pensa che non si possa fare una legge di costruzione delle carceri senza che sia preceduta od accompagnata dalle disposizioni che determinano e spiegano il sistema carcerario. Noi, adottando una legge la quale prescrive che si costruggano carceri divise in cellule per l'applicazione del sistema d'isolamento, necessariamente diciamo che il Governo è autorizzato ad applicare il sistema d'isolamento. Ora, il sistema d'isolamento, a nostro senso, ed in ciò siamo appoggiati all'esperienza degli altri paesi, all'opinione degli uomini più pratici, all'esempio delle legislazioni straniere, al voto dei Congressi scientifici, dei Congressi di uomini pratici nella materia, a nostro senso, dico,

l'isolamento sarebbe nocivo alla salute ed allo stato mentale dei detenuti, se non fosse accompagnato da temperamenti che troviamo pure determinati da una lunga esperienza fatta, sia dalle nazioni europee, sia dagli Stati Uniti d'America, nei quali ebbe la sua culla il sistema d'isolamento cellulare.

Fra questi temperamenti alcuni sono più essenziali, e sono quelli sui quali la Commissione crede di dover maggiormente insistere, sebbene il signor ministro creda di non poterli ammettere nella legge proposta. Noi pertanto non potremmo assolutamente adottare una legge di costruzione la quale autorizzasse il Governo ad applicare il sistema d'isolamento se contemporaneamente non fossero adottati questi temperamenti, senza i quali il sistema medesimo ci parrebbe nocivo.

Prima di scendere a ragionare delle diverse cautele proposte dalla Commissione e dal signor ministro ravvisate meno necessarie nella legge, debbo far cenno di un'osservazione da lui fatta intorno ad una proposta della Commissione, che riflette, non già il trattamento da usarsi ai detenuti, ma bensì la determinazione delle categorie di detenuti che nelle carceri da costruirsi debbano essere rinchiusi.

Il signor ministro nel progetto sottoposto all'esame del Senato ha inserito un articolo per cui è detto che: « Nelle dette carceri potranno essere pure detenuti i condannati alla pena del carcere non maggiore di un anno. » Partendo dall'idea che la legge attuale non sia altro che una legge di costruzione, il signor ministro credeva che questa disposizione non dovesse aver altra portata se non quella di autorizzare il Governo a costruire tante celle da poter rinchiedere i condannati a pena non maggiore di un anno di carcere. Non credeva con ciò autorizzato definitivamente il Governo a rinchiedere in queste carceri tale categoria di condannati.

Pare al contrario alla Commissione che non possa darsi all'articolo un senso tanto ristretto e che autorizzata che sia la costruzione delle carceri per i condannati a pena non maggiore di un anno di carcere, ne venga l'implicita facoltà al Governo di rinchiedere in queste carceri tutti i condannati a tale pena; e se ciò non fosse, parrebbe improvvido l'autorizzare la costruzione di tante celle da poter ricevere quei condannati. Se non abbiamo altro scopo che di rinchiodervi prevenuti, perchè fare una spesa simile? E noti il Senato che non è spesa di poco rilievo perchè, secondo i calcoli istituiti dalla Commissione e che ha ragione di credere molto vicini al vero, il numero dei carcerati condannati ad un anno o meno di carcere, forma presso a poco la metà del numero dei condannati che si trovano attualmente nelle carceri giudiziarie.

Ora questo numero è grande, come il Senato ha potuto rilevarlo dalla relazione, e per conseguenza il numero di celle che si dovrebbe costruire per trattenervi i condannati a un anno o meno di carcere porterebbe (in ragione di tremila lire per cella) una spesa che certamente ascenderebbe a qualche milione. Ora la Commissione persuasa che veramente si possa, anzi convenga

per ogni rispetto, che i condannati alla pena del carcere per un tempo non eccedente un anno non siano trasferiti alle carceri centrali, ma subiscano la loro pena secondo il sistema cellulare nelle stesse carceri che ora si tratta di costruire, la Commissione, dico, persuasa di questa convenienza, ha creduto di proporre al Senato che si statuisca che le carceri, di cui si tratta, ricevano questa destinazione in modo assoluto, e che perciò si faccia la costruzione di un numero corrispondente di celle.

A questa opinione della Commissione obbiettava il signor ministro, che necessariamente conveniva rimandare a future deliberazioni una determinazione intimamente connessa coll'idea di far subire la pena di un anno di carcere nel carcere di prevenzione, che cioè conveniva necessariamente rimandare la risoluzione di una questione che fu oggetto di discussione in vari paesi, come pure l'accennò la Commissione nel suo rapporto.

Questo punto consiste nel determinare se si debba tener conto della pena scontata nell'isolamento, come di una durata maggiore di quella che si sconta nella vita comune; se si debba considerare la pena scontata nell'isolamento come più dura, e per conseguenza se sarebbe giusto di abbreviarne la durata.

La Commissione ha pur essa sottoposto al Senato alcune considerazioni relative a questa gravissima questione ed ha finito per concludere che almeno allo stato delle cose non credesse conveniente lo statuire una riduzione di durata perchè se alcuni legislatori hanno creduto, che la pena scontata nell'isolamento fosse più dura, ciò principalmente opinarono relativamente alle pene di lunga durata. E per lo contrario abbiamo l'esempio di altri paesi dove si è potuto accertare, che l'isolamento applicato alle pene di breve durata non le rendesse più gravi; anzi ho notato un fatto assai significativo avvenuto nel Belgio, cioè che i condannati ad un anno di carcere i quali si trovavano nelle carceri ordinarie dopo che il Governo ebbe deliberato che i condannati a tal pena potessero scontarla nelle carceri cellulari, domandarono essi stessi di esservi tradotti.

Ma qualunque fosse l'opinione, che in definitiva dovesse prevalere, potrebbe sin d'ora ammettersi il sistema della Commissione senza che la previsione del provvedimento futuro potesse ostarvi. Per ora l'essenziale è di sapere qual numero di celle convenga costruire: di sapere a qual numero di condannati convenga provvedere. Sarà poi ufficio di una legge futura, la quale non è per niun verso necessario che accompagni questa, lo stabilire se si dovrà tener maggior conto al condannato della pena così scontata, che se l'avesse scontata in altro modo.

Riguardo ai particolari della proposta fatta dalla Commissione, il signor ministro obbietto in primo luogo che l'articolo 2 del nostro progetto non era in armonia coll'articolo 748 del Codice di procedura criminale.

Confrontando i due articoli ho rilevato esservi una sola differenza, la quale non esiste nel concetto della Commissione; esiste bensì nel testo che i nostri colleghi hanno sotto gli occhi per effetto di un errore di stampa;

la differenza sta tutta in che nell'articolo del Codice, assieme al giudice istruttore ed all'avvocato fiscale generale figura pure l'avvocato fiscale; ora l'articolo della Commissione, come si legge nello stampato, non farebbe menzione dell'avvocato fiscale. Questo è un puro errore di stampa che converrebbe correggere, dicendo: *il giudice istruttore, l'avvocato fiscale provinciale o generale, ed il presidente della Corte d'appello, ecc.*

L'articolo 6 della Commissione provvede acciò i detenuti possano conservare e ricevere libri ed altri oggetti per cui ne abbiano l'autorizzazione dal capo della casa, ma non possa loro essere venduto o dato in affitto cosa alcuna dagli impiegati della medesima.

Questa disposizione crede il signor ministro che avrebbe più conveniente sede in un regolamento, e non disconviene la Commissione che possa avere anche sede in un regolamento; è però una cosa di grande importanza per i detenuti, e sotto questo aspetto in altri paesi fu considerata tale, da dover figurare nella legge; e la Commissione ha adottato questo sistema tanto più che credeva dover proporre altre disposizioni le quali non possono a meno a suo senso di far parte della legge.

L'articolo 8 della Commissione prescriverebbe che ogni detenuto abbia facoltà di passeggiare almeno un'ora in ogni giorno all'aria libera; il signor ministro riconosce che questa disposizione, questa facoltà per i detenuti, sia conveniente, anche indispensabile, ma crederebbe pure di poterla rimandare ad un regolamento; in quanto che a lui pare che in molti casi forse non potrà questa disposizione avere effetto per circostanze accidentali delle carceri, e che altronde radichi nei detenuti un diritto che sia meno conveniente lasciar loro in modo così assoluto. La Commissione veramente mette molta importanza all'adozione di questa disposizione. Tutti gli uomini pratici, e dell'Europa e fuori, convennero nell'opinione che fosse cosa necessaria. Allorchè si trattò in Francia di fare una legge sulle carceri dei prevenuti e dei condannati, la qual legge fu lentamente e maturamente discussa nell'una e nell'altra Camera, ed ebbe per relatore i due uomini forse d'Europa che hanno più osservato e meglio studiato il governo delle carceri, il signor De Tocqueville e il presidente Bérenger, questa disposizione fu proposta dalla Commissione della Camera dei deputati per organo del signor De Tocqueville, dicendo:

« Cependant nous devons faire observer que toutes les prisons cellulaires bâties en Angleterre sont construites de façon à ce que chaque détenu puisse tous les jours prendre l'exercice en plein air. La plus part des plans dressés en France contiennent aussi des promenoirs. L'expérience a prouvé que cet exercice, dont on peut fournir aux détenus le moyen, sans entraîner l'Etat dans de trop grandes dépenses, est indispensable à leur santé. La Commission espère, etc. »

E fu inserito nella legge un articolo simile a quello che propone ora la Commissione.

Nella Camera dei Pari di Francia il relatore signor Bérenger appoggiò la stessa cosa, ed il progetto che

emanò da quell'illustre consesso conteneva appunto una disposizione conforme a quella della Commissione nostra.

Si è generalmente riconosciuto che se il detenuto non può godere per un momento almeno in ogni giorno del moto all'aria libera, il peso della solitudine gli diviene fisicamente e moralmente insopportabile.

Nell'articolo nono della Commissione si diceva che la formazione dei progetti per la costruzione delle carceri sarebbe posta a concorso, di cui gli avvisi fossero pubblicati all'estero, ed il termine per concorrere non fosse minore di sei mesi. Il signor ministro accettava pure questa disposizione prendendo l'impegno di aprire il corso nel modo proposto; solamente osservava che non gli pareva necessario, che ciò figurasse nella legge. Anche qui la Commissione non vedrebbe un'assoluta necessità, ma vede una grande convenienza, e raccomanderebbe al Senato l'adozione di questa disposizione.

Come ha potuto rilevare il Senato, le diverse disposizioni proposte dalla Commissione non sono da essa immaginate, ma sono in generale desunte dalle leggi adottate al proposito altrove, leggi che hanno per sé molti anni d'esperienza, che hanno per sé l'opinione d'uomini autorevolissimi, i quali hanno osservata e studiata l'amministrazione delle carceri in tutte le sue parti nei paesi ove questo ramo importante di pubblico servizio ha fatto maggiori progressi.

**RATTAZZI, ministro dell'interno.** L'onorevole relatore della Commissione partiva dal principio generale, che non si possa fare una legge per la costruzione di carceri secondo il sistema cellulare, ossia coll'isolamento, senza che contemporaneamente si stabilissero le condizioni alle quali dovesse essere sottoposto quest'isolamento.

Io credo che si debba distinguere: se si tratta di quelle condizioni d'isolamento che sono da osservarsi nella costruzione delle carceri, io convengo col relatore che non altrimenti si possa fare una legge; ma se si tratta di condizioni d'isolamento le quali non si accompagnano necessariamente colla costruzione, e che riguardano solo il regime dei detenuti, allora io non vedo che non si possa fare una legge senza che vi siano queste condizioni, perchè sono due cose totalmente fra loro distinte, la costruzione delle carceri secondo un sistema, e il modo con cui in queste carceri debbano essere trattati i rinchiusi.

Le condizioni relative alla costruzione sta bene che sieno inserite nella legge in cui si prescrivono, perchè non si può fare la costruzione senza che le condizioni stesse siano adempiute. Ma per quanto riguarda il regime dei rinchiusi, siccome non dovrà attuarsi salvo che quando il carcere sarà costruito, io non iscorgo come non si possa intanto ordinare che le carceri vengano edificate, e che mentre si procede alla costruzione di esse, e prima che vengano poste in attività, il potere legislativo non dia quelle disposizioni che crederà opportune per regolare questo isolamento.

Il potere legislativo non abdica la sua facoltà di imporre queste condizioni tuttavolta che crederà opportuno lo stabilirle: lo stesso potere esecutivo, il Governo,

assume l'impegno di presentare, occorrendo, mentre si stanno costruendo le carceri, un progetto di legge per regolare queste condizioni.

Dunque non vi è ostacolo alcuno a che intanto si stabilisca che le carceri si costruiscano. Ed è anche opportuno che si attenda, poichè in questa scienza si va continuamente facendo progressi: ciò che attualmente sembra più conveniente, l'esperienza bene spesso dimostra poi che deve essere modificato: lo avverte la stessa Commissione nella sua relazione.

Pareva un tempo, lo dice l'onorevole relatore della Commissione, pareva un tempo, per cagion d'esempio, che la pena scontata in un carcere cellulare dovesse essere considerata come più grave della pena scontata in un carcere diverso; eppure, osserva egli, studi maggiori ed una esperienza più prolungata hanno dimostrato che invece è minore la pena scontata nel carcere cellulare, e che perciò non vi è ragione alcuna di fare una riduzione di tempo per la sola considerazione che si tratta di un sistema cellulare.

Dunque anche quando si attenda, certamente non vi è un pericolo, anzi vi è speranza che potrà farsi una legge più conveniente e più opportuna.

L'onorevole relatore osservava che l'articolo 2 del progetto del Governo nei termini in cui è espresso non racchiude soltanto un'indicazione necessaria per la costruzione del carcere, ma una vera facoltà al Governo di far rinchiedere nel carcere col sistema cellulare i condannati ad una pena minore di un anno. Ma io lo prego di esaminare i termini coi quali quest'articolo è espresso, e di parlo in correlazione coll'articolo 1.

L'articolo 1 stabilisce che si debbano costruire le carceri col sistema cellulare; l'articolo 2 soggiunge che nel carcere così costruito potranno essere rinchiusi anche i detenuti condannati ad una pena non maggiore di un anno. Dunque è evidente dalla combinazione di questi due articoli che altro non si fa che dare norme per il modo con cui si dovranno costruire le carceri. Tant'è che se l'articolo avesse la portata che si suppone dalla Commissione sarebbe indispensabile che si inserisse in questa legge una disposizione speciale con cui venisse abrogato l'articolo del Codice penale il quale dispone che la pena potrà essere scontata nelle carceri giudiziarie soltanto quando essa non ecceda il tempo di sei mesi.

Ora vede la Commissione che in tutto il progetto non vi è alcun articolo che accenni alla deroga di questo principio, il che dimostra che intanto quella disposizione rimane in vigore.

Ma, dice il signor relatore, è necessario che si determini questa questione perchè senza di ciò non si potrà conoscere quale sarà il numero delle celle da costruirsi, ed importa che ciò si conosca anche per determinare la spesa che si dovrà fare. Ma altro è il determinare in massima, stabilire il principio, altro è il provvedere per l'applicazione di questo principio.

Certamente coll'approvazione di quest'articolo il potere legislativo determina che dovranno essere rinchiusi

in queste carceri i condannati ad una pena non maggiore di un anno, perciò si ammette in principio una deroga al sistema attuale. Ma l'applicazione di questo principio non può ora aver luogo. L'applicazione verrà allorchando le carceri saranno costrutte, allorchando potranno realmente adoperarsi.

Del resto ritenga il Senato, come sarebbe incongrua l'ammissione delle disposizioni proposte dalla Commissione. Essa dice in modo assoluto: gli inquisiti, i condannati ad una pena minore di un anno, saranno rinchiusi nei carceri cellulari. Ma se i carceri cellulari non esistono ancora, io domando come potrà eseguirsi questa disposizione. È assurdo che si voglia con una legge stabilire che si debbano i condannati ad una pena minore di un anno rinchiusere nei carceri che attualmente non esistono. Dunque si può stabilire una massima fin d'ora e questa massima dovrà essere di norma per una legge futura.

Si può stabilire fin d'ora in massima che dovranno, quando le carceri saranno costrutte, custodirsi in esse i condannati ad una pena minore di un anno; ma non si può fin d'ora determinare che debbano essere necessariamente rinchiusi; e si deve intanto, come ho accennato, stabilire il principio che servirà di norma per le leggi future, in quanto che servirà di norma per il modo di costruzione, per il numero delle celle che si dovranno edificare.

Del resto anche l'onorevole relatore della Commissione ha in questa stessa tornata dichiarato espressamente che egli riconosceva come poteva essere oggetto ancora di un'altra discussione, di un'altra legge il decidere se la punizione del carcere scontata secondo il sistema cellulare debba o no essere calcolata per un tempo maggiore di quello che si sconta in un carcere ordinario. Ora a me sembra che sia migliore partito risolvere contemporaneamente questa questione anziché decidere fin d'ora senza alcuna distinzione che coloro i quali sono condannati ad una pena minore di un anno debbano necessariamente essere rinchiusi in tali carceri senza che si abbia a tener conto di questa maggiore pena; ed io dichiaro fin d'ora che non potrò essere dell'avviso della Commissione, cioè che debba farsi lo stesso caso tanto della punizione che si sconta nei carceri col sistema cellulare, come di quella che si sconta in altro carcere.

È vero forse che sotto qualche aspetto sia più conveniente anche per il detenuto stesso che la pena si sconti in un carcere cellulare, anziché in un altro carcere; ma non è questa una ragione che si debba tenerne il medesimo conto, perchè se la pena in se stessa, e sotto altri rispetti, è più grave, si è per raggiungere lo scopo che la legge penale si prefigge nell'applicazione di essa.

La pena del carcere si infligge anche per rendere migliore la condizione del detenuto, per richiamarlo a sensi migliori. Ora se il sistema cellulare può più facilmente raggiungere questo scopo, se invece di un anno possono bastare otto o dieci mesi, io non veggo ragione perchè anche quando il detenuto crede che a lui sia forse mi-

glior partito assoggettarsi a quella pena, non veggo, dico, ragione perchè si debba tuttavia lasciare ancora la pena in un caso al di là di quanto possa essere necessario per raggiungere l'intento che la legge penale si prefigge.

Ma questa sarà una discussione che avrà luogo quando si discuterà la legge per mettere d'accordo il sistema cellulare colle altre disposizioni del Codice penale. Ora mi pare che sarebbe una questione affatto immatura. Quanto all'articolo secondo del progetto della Commissione, l'onorevole relatore ha detto che non vi è divario fra l'articolo 743 del Codice di procedura e quello da essa proposto.

Io credo che veramente il divario esiste, ed esiste non solo per quanto riguarda l'avvocato fiscale, nel che vi sarebbe, come osservò l'onorevole relatore, un errore materiale di stampa, ma esiste anche per altre disposizioni che si contengono in questo articolo.

Io faccio questo dilemma: o è perfettamente eguale l'articolo proposto dalla Commissione all'articolo 743 del Codice penale correzionale, ed allora è perfettamente inutile. A qual pro inserire in questa legge una disposizione che già esiste nel Codice di procedura? Forsechè con questa legge noi abroghiamo l'articolo 743 del Codice di procedura? No certamente; l'articolo rimane nella piena sua osservanza. Dunque è inutile fare questa aggiunta. Ci è una deroga? Ed io dico che ciò è argomento di un'altra discussione, epperò mi sembra evidentemente che questo articolo non possa essere ammesso.

Si ammetteva dall'onorevole relatore che le disposizioni dell'articolo 6 possono formare oggetto di regolamento, ma gli parve più opportuno che dovessero essere inserite nella legge. Io non veggo, come trattandosi di una materia la quale è regolamentare, la quale determina l'ingerenza, le attribuzioni dei direttori degli stabilimenti carcerari, debba essa venire regolata con legge. Nei sistemi di punizione, nelle leggi di pena si presentano pressochè le stesse controversie, e siccome non si può partire dagli stessi principii perchè debbono essere trattati in modo ben diverso quelli che sono rinchiusi come imputati da quelli che sono rinchiusi per scontare una pena, così avviene che dietro queste controversie se ne presentano altre sopra lo stesso soggetto, cioè sopra le relazioni che debbono sussistere fra i detenuti e i direttori degli stabilimenti, e tutte formano oggetto di regolamenti; nè mai sorse quistione sopra questi regolamenti, nè mai vi furono doglianze a questo riguardo.

Io non veggo quindi il perchè, trattandosi di carcere preventivo, debba ciò formare oggetto di legge, mentre per ciò che ha tratto al carcere di pena il regolamento fu sempre considerato come atto a raggiungere questo scopo.

Infine quanto all'articolo 8 l'onorevole relatore disse che esso era desunto dalla legge francese, da quella legge che era stata particolarmente proposta e discussa dietro la proposta e la relazione di due illustri scrittori

in questa materia. Ma io credo che l'onorevole relatore cadde in errore a tale riguardo. Il brano stesso che egli ha riferito della relazione di Tocqueville è in contraddizione coll'articolo che egli vorrebbe venisse approvato dal Senato.

In quella relazione si dice che le carceri dovevano essere costrutte in modo che il detenuto potesse avere agio di passeggiare all'aria libera; ed in ciò sono perfettamente d'accordo, e prego l'onorevole relatore di esaminare il progetto che fu fatto per la costruzione del carcere di Torino, dove scorderà che realmente le costruzioni vogliono essere fatte in guisa che vi possa essere agio pei detenuti di passeggiare e godere dell'aria libera. Ma altro è che le carceri debbano essere costrutte in modo che i detenuti possano godere dell'aria libera, altro è l'inserire nella legge una disposizione che dia ad essi questo diritto.

L'inconveniente che ho accennato consiste appunto in ciò che si verrebbe a dare questo diritto al detenuto, a segno che ei potesse colla legge alla mano costringere il direttore dello stabilimento carcerario a lasciare che vada nell'ora che meglio gli piace a godere dell'aria libera; il che, come ho detto, è assolutamente incompatibile colle discipline degli stabilimenti. Ma per quanto alla convenienza di lasciare un'ora al giorno di libertà ai detenuti per goder l'aria libera, io stesso ne ho riconosciuto la necessità.

La questione non istà adunque in ciò; ma sì nel non stabilirlo per legge, il che non credo sia conveniente. Ora le osservazioni fatte dall'onorevole relatore non distruggono l'inconveniente che consiste nello stabilire appunto questo principio per legge.

Quindi prego di nuovo il Senato a volere, non dico respingere nel senso di disapprovare tutte le proposte che furono indicate dalla Commissione, mentre d'una gran parte in massima ne riconosco io stesso la convenienza e l'opportunità, bensì a non volerle inserire nel presente progetto di legge, e approvare perciò il progetto tal quale viene proposto dal Governo.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Mi rincresce che la Commissione non abbia creduto di dover aderire alla domanda dell'onorevole mio collega che si prescinda per ora dalle aggiunte che essa ha proposte allo schema del Ministero, avvegnachè io pure tengo per fermo che questo progetto di legge non avendo altro scopo che quello di autorizzare il Governo a fare le spese per la costruzione delle carceri centrali col sistema cellulare, sarebbe più opportuno di rimandare ad altra legge tutto ciò che riflette il regime dei carcerati.

Alle ragioni addotte dal mio collega, io aggiungerò che quando le carceri, della costruzione delle quali ora è questione, siano ultimate, prima che debbano esservi rinchiusi i carcerati, non solo sarà indispensabile che si faccia un regolamento pel regime dei medesimi, e per determinare in modo ben preciso le rispettive attribuzioni delle autorità giudiziaria ed amministrativa, ma sarà forse anche il caso di vedere se non debbano essere

modificate alcune delle pene inflitte attualmente dal Codice penale, appunto perchè il carcere cellulare può essere considerato più grave che il carcere attuale.

L'onorevole relatore della Commissione diceva: prima di autorizzare il Governo ad addivenire alla costruzione delle carceri con questo sistema, noi dobbiamo essere accertati del regime a cui saranno sottoposti i carcerati.

Io convengo che prima che si faccia uso di queste carceri possa essere conveniente di conoscere il regime cui saranno sottoposti i carcerati. Ma credo che basti la dichiarazione fatta dall'onorevole mio collega, che prima che gli imputati o condannati siano rinchiusi in dette carceri, si farà un regolamento il quale sarà all'uopo sottoposto al Parlamento.

In ogni caso al Senato non mancherebbero i mezzi per far sì che tale promessa sia eseguita, e potrebbe anche usare della sua iniziativa parlamentare. Ma intanto mi pare cosa inopportuna di fare questo regolamento parziale.

Io poi insisto tanto più perchè non siano per ora sancite le proposte fatte dalla Commissione, in quanto che non potrei darvi la mia adesione ravvisandole contrarie alle disposizioni del Codice di procedura criminale.

Prima di tutto osservo che non mi parò conveniente di dire fin d'ora in modo assoluto nella legge che i condannati ad una pena minore di un anno di carcere saranno rinchiusi nelle carceri cellulari delle quali si tratta. E difatti se sono veri, come non ne dubito, i dati statistici ai quali accennava l'onorevole relatore della Commissione, è evidente che le carceri, che si vogliono costruire, non sarebbero sufficienti per capire i condannati alla pena del carcere per un termine minore di un anno. Eppure la legge prescrivendo in modo imperativo che i condannati alla pena minore del carcere per un anno, appena le carceri sarebbero costrutte e riconosciute abitabili, sarebbero rinchiusi in queste, tali condannati non potrebbero più custodirsi in altre carceri.

Accetto poi la dichiarazione dell'onorevole relatore che per puro errore di stampa, nell'aggiunta che la Commissione ha proposta col primo paragrafo dell'articolo 2, non si è fatto cenno dell'avvocato fiscale, errore che converrebbe ad ogni modo riparare. Ma accenno poi che vi sono in quel paragrafo ben altre cose che non potrei ammettere.

Difatti l'articolo 743 del Codice di procedura parla unicamente dell'istruttore e dell'avvocato fiscale. La Commissione crede opportuno di proporre che si dia la facoltà di autorizzare i parenti e gli amici dei carcerati ad aver comunicazione cogli imputati o coi condannati eziandio all'avvocato generale ed al presidente della classe criminale.

Io non avrei osservazione in contrario, e credo che non vi sia inconveniente di ampliare in questo modo le disposizioni dell'articolo 743, tanto più che credo che questa ampliamento vi sia già implicita nella legge; ma allora per le stesse ragioni sarà conveniente di dare anche la stessa esplicita attribuzione al presidente del tribunale, tanto più che una gran parte delle cause

correzionali, facendosi per citazione diretta, il giudice istruttore non conosce le cause meglio del presidente, nè avvi ragione di preferire quello a questo.

Vi ha di più: l'articolo 743 del Codice di procedura criminale esige il permesso dell'assessore istruttore o dell'avvocato fiscale per le comunicazioni di imputati con i loro parenti od amici prima della significazione dell'atto di accusa, dal che si arguisce che quando sia significato l'atto d'accusa, quando l'imputato abbia il libero colloquio, può avere comunicazione senza necessità dell'autorizzazione del Ministero pubblico e del presidente del tribunale, salve le precauzioni per la polizia delle carceri.

Ora, secondo ciò che propone la Commissione, questa autorizzazione sarebbe sempre necessaria e prima e dopo del colloquio. Io non so se tale sia l'intenzione della Commissione, ma credo che si andrebbe troppo oltre. Convengo anch'io che anche dopo che l'imputato è ammesso al libero colloquio, ossia quando ha avuto significazione dell'atto di accusa, possa talvolta essere utile al bene della giustizia di vietare la comunicazione degli accusati con alcune persone estranee; ma ciò non si potrebbe ammettere per sistema permanente, e reputo che ciò possa essere tanto meno conveniente, che ho rilevato dai motivi che furono adottati dalla Commissione di legislazione quando fu fatto il Codice di procedura penale che si ritenne allora come cosa costante che l'autorizzazione non doveva essere necessaria che all'atto di accusa. Ad ogni modo, la questione che sorge quivi è molto grave, e non mi pare conveniente di troncarla quasi per incidente in questa legge. Del resto mi pare giustissimo il riflesso dell'onorevole mio collega: o si vuole ripetere la disposizione dell'articolo 743 del Codice, ed allora è inutile l'aggiunta che si propongono, o si vuole variare, ed in tal caso non sarebbe quivi il luogo di portare una deroga così grave allo stesso Codice.

Un'altra disposizione alla quale non potrei dare il mio assenso, è quella per cui si rende il lavoro in ogni caso obbligatorio a tutti i carcerati. Si propone di fatti che si dichiarino che ogni condannato sarà applicato ad uno dei lavori stabiliti nella casa, o ad una delle occupazioni in essa specialmente autorizzate. Io credo che questa disposizione aggraverebbe la condizione dei condannati a delle pene minori, i quali dovrebbero tutti, senza eccezione nè dispensa di sorta, venire sottoposti all'obbligo del lavoro.

Non aggiungerò altre osservazioni, riferendomi alle maggiori fatte dall'onorevole mio collega. Solo farò presente, in quanto all'aggiunta la quale costituirebbe l'articolo 4, che io credo non potrebbe darsi la facoltà a tutti i detenuti di passeggiare almeno un'ora ogni giorno all'aria libera. Accennando genericamente i detenuti, si intendono tanto i condannati quanto gli accusati. Ora deve l'accusato essere tenuto al più assoluto segreto; ma se si dice che un'ora per giorno dovranno essere ammessi a passeggiare a cielo libero, è evidente che la precauzione dell'assoluto segreto non sarebbe più possibile.

Io credo dunque che, senza entrare nelle gravi discussioni alle quali danno luogo le aggiunte della Commissione, è assai meglio che si autorizzi il Governo a procedere alla costruzione delle carceri nel modo proposto, prendendo atto della dichiarazione che fa il Ministero, che prima che sieno terminate, si presenterà un progetto di legge per tutto quanto possa riflettere il regime dei carcerati.

**RATTAZZI, ministro dell'interno.** Aggiungerò una parola per quanto riguarda l'esecuzione di questa legge. Il Senato, il Parlamento in qualunque evento ha un mezzo il più sicuro per costringere il potere esecutivo a presentare questa legge necessaria per l'attivazione delle carceri, in quanto che non viene assegnata immediatamente la totalità della somma necessaria per la costruzione delle medesime, ma bensì semplicemente una somma che è molto lontana dal bisogno, e che non può al certo bastare alla costruzione del carcere di Torino. Epperò nella discussione dei singoli bilanci annui, se il potere esecutivo, quando potesse ancora essere remoto il termine di questa discussione, non avesse presentato il progetto di legge che il Senato crede indispensabile per stabilire la condizione dei detenuti, potrà negare i fondi; sicchè si hanno i modi di mettere il Governo nella necessità di presentare questa legge. Ripeto quindi che non veggo un bisogno così assoluto di stabilire anche nel progetto di legge tutte le condizioni che desidera la Commissione.

**PRESIDENTE.** Interrogherò il Senato se intende che la discussione generale sia chiusa.

**DES AMBROIS, relatore.** Domando la parola per dare alcune risposte al signor guardasigilli sulla questione di massima.

Il signor guardasigilli pregava il Senato di rimandare le disposizioni proposte dalla Commissione non già ad un regolamento, ma ad una legge posteriore. Noi a questo proposito ripeteremo, che crediamo che la legge in discussione sia quella che determina e deve determinare il sistema.

La prima cosa a farsi è la scelta di questo sistema con tutte le sue conseguenze, con tutti i suoi accessori indispensabili. Il sistema d'isolamento non crediamo che possa essere utile, crediamo all'opposto che possa essere pernicioso se non è accompagnato da quelle disposizioni accessorie; per conseguenza stimiamo di dover insistere affinchè queste disposizioni siano ammesse. Quando il Senato cominciasse ad autorizzare la costruzione delle carceri, e dovesse dopo statuire sul sistema, avrebbe premesso un'autorizzazione, la quale potrebbe essere applicata in un modo affatto diverso di quello che ha in vista.

Il signor ministro dell'interno osservava che il Senato avrebbe il mezzo di ciò impedire, perchè i fondi che si tratta attualmente di assegnare, sono di gran lunga insufficienti per provvedere alla costruzione di un solo dei grandi carceri, di cui verrebbe ora autorizzata la costruzione; per conseguenza avrebbe facile occasione, quando verranno presentate domande di maggiori fondi,

per insistere acciò il Ministero si attenesse a quelle norme, a quelle cautele che credesse indispensabili. Veramente pare molto più logico cominciare a dirittura a stabilire le cose quali debbano essere, piuttosto che aspettare che si sia cominciato un sistema vizioso, per venirlo successivamente a correggere.

Ma aggiungeremo un'altra ragione, della quale è pur d'uopo farsi carico fin d'oggi. Dobbiamo aprire concorsi; dobbiamo dunque stabilire tutte le condizioni della costruzione delle carceri per cui si apriranno i concorsi. Evidentemente è necessario che chi dovrà fare i progetti e presentarli al concorso, conosca tutti i requisiti, tutte le condizioni derivanti dal sistema adottato. Per esempio si è lungamente parlato dei *promenoirs*: importa che chi debbe fare i progetti sappia se debbe comprendervi tali *promenoirs*. Si è parlato del numero dei carcerati, e chi ha da presentare un progetto debbe sapere precisamente per qual numero di celle debba farlo.

Non ometterò di rispondere all'osservazione fatta dal signor guardasigilli relativamente all'articolo 743 del Codice di procedura, contro il quale egli crede che urterebbe la disposizione proposta dalla Commissione relativamente alla visita che l'autorità giudiziaria possa permettere ai carcerati. La Commissione non ha inteso menomamente di scostarsi dal Codice di procedura, la Commissione non crede che la disposizione proposta vulneri in verun modo le disposizioni del Codice; basta osservare che nella sua relazione si parla unicamente di permisioni da darsi dalle diverse autorità *nella sfera delle rispettive loro attribuzioni*. Queste attribuzioni le hanno, e il Ministero pubblico del tribunale provinciale, ed il Ministero pubblico della Corte superiore, e l'assessore istruttore presso il tribunale, ed il presidente della Corte criminale; non l'avrebbe egualmente il presidente del tribunale provinciale, il quale non ha mai l'accusato sotto la sua autorità come lo ha il presidente della Corte criminale, ed è perciò che la Commissione non ha fatto menzione del presidente del tribunale. In ciò la Commissione si è pure conformata ad una redazione proposta dalla Commissione dei Pari di Francia, la quale, composta di magistrati, aveva sicuramente sotto gli occhi il Codice d'istruzione criminale francese non diverso in ciò dal Codice nostro.

Il signor guardasigilli teme che sia per produrre qualche inconveniente rispetto alla procedura giudiziaria lo ammettere nei detenuti la facoltà, anzi il diritto di passare all'aria libera un qualche momento del giorno perchè gli pare inconciliabile questo diritto coll'osservanza del segreto.

Basterà ricordare, io credo, che la passeggiata, l'uscita all'aria libera, noi la intendiamo come è intesa ovunque nel sistema d'isolamento, come è praticata in tutti i paesi d'Europa dove esiste il sistema d'isolamento, cioè che questa passeggiata sia combinata con un'assoluta segregazione dei detenuti fra di loro, sia combinata con un assoluto segreto, e la intende anche così il signor ministro dell'interno... (*Il ministro dell'interno fa segno affermativo col capo*) come l'abbiamo po-

tuto scorgere dal progetto che fu elaborato sotto i suoi ordini per le carceri di Torino, il quale è combinato in modo che la passeggiata dei detenuti sia assolutamente solitaria.

Un'altra obbiezione fatta dal signor guardasigilli merita pure risposta per parte della Commissione, ed è quella che si riferisce all'obbligo del lavoro per parte dei condannati.

Noi abbiamo proposto una redazione la quale porta che il condannato sia applicato a sua scelta ad uno dei lavori stabiliti nella casa o ad una delle occupazioni in essa specialmente autorizzate. Questa redazione nostra è pure desunta dalla proposta fatta in Francia, e fu lungamente studiata, perchè corrispondesse il meglio possibile allo spirito del Codice penale, e stabilisse una giusta differenza tra la condizione del prevenuto e la condizione del condannato, il quale sconta la sua pena nello stesso carcere. Il prevenuto ha il lavoro facoltativo, ed è questa una delle importanti condizioni della sua esistenza, un'onesta e necessaria distrazione che a lui si concede. Al condannato invece il lavoro è obbligatorio, e senza di ciò non passerebbe grande differenza tra il suo trattamento e quello dei prevenuti.

In che cosa può questa disposizione da noi proposta essere contraria ai principii del Codice penale?

Il Codice penale statuisce all'articolo 27: « Chiunque sarà condannato alla pena del carcere, sarà chiuso in una casa di correzione e potrà essere impiegato in alcuno dei lavori ivi stabiliti. Una parte del prodotto di tale lavoro potrà essere assegnata a beneficio del condannato nella proporzione e nel modo determinato dai regolamenti. Se la pena del carcere non eccede i sei mesi compresi dalla data della sentenza, i tribunali possono ordinare che sia scontata nel carcere della provincia. »

Evidentemente lo spirito del Codice è che la pena del carcere sia accompagnata dal lavoro; è vero che il Codice dice: *potrà il condannato essere impiegato in alcuno dei lavori stabiliti nel carcere*; ma questo *potrà* si riferisce ad una facoltà del condannato, oppure ad una facoltà dell'autorità da cui egli dipende?

Basta esaminare le discussioni preparatorie del Codice e confrontarne le disposizioni, per convincersi che qui non si tratta di una facoltà data al condannato, ma di una facoltà data all'autorità, e questa facoltà data all'autorità trae con sé un obbligo corrispondente per parte del condannato di attendere al lavoro ogni qual volta ne sia richiesto. La questione dunque si restringe ad esaminare se convenga che l'autorità richieda il condannato di lavorare, se convenga imporre all'autorità un precetto più preciso di far lavorare il condannato.

Ora non crediamo che ciò convenga nell'interesse stesso del detenuto; che convenga per la sua moralità, pel suo emendamento, e che sia pure conveniente per ritrarre un qualche utile dal lavoro che può fare, per quanto lo consenta il sistema cellulare, onde compensare sin che è possibile la spesa grave di cui egli è capione.

Noi dunque crediamo che la disposizione la quale ab-

biamo avuto l'onore di proporre non sia contraria a quelle del Codice, ma si accordi benissimo con la lettera e con lo spirito del Codice stesso, e sia essenzialmente utile; e crediamo tanto più doverla inserire nella legge, in quanto che essa è una delle basi del sistema; ed è pur una di quelle basi che giova stabilire fin d'ora per norma della costruzione delle carceri, perchè le celle debbono essere tali da poter servire a lavorarvi dentro, e perciò debbono avere una qualche maggior ampiezza.

Il signor ministro dell'interno ha insistito sull'inconveniente di dare un diritto al carcerato d'uscire all'aria libera, quasi che possa egli con ciò muovere in qualche modo discussioni sconvenienti al direttore del carcere, a danno della disciplina interna. Ma non pare veramente che possano nascere inconvenienti tali da essere presi in grave considerazione; la conseguenza che verrà dalla disposizione sarà questa che allorquando si conosca una pratica contraria, s'incolperà il Governo, s'incolperà l'amministrazione delle carceri di non aver lasciato al detenuto una facoltà di cui egli aveva bisogno moralmente e fisicamente; e tanto è vero che una simile disposizione può essere messa in pratica che la vediamo praticata in tutti i paesi dove il sistema cellulare, ossia di isolamento, è stato applicato con qualche frutto.

**BATAZZI, ministro dell'interno.** Sono dolente di dovere nuovamente intrattenere il Senato, ma non posso lasciare senza risposta le osservazioni generali dal signor relatore fatte.

Egli disse che non si può fare una legge di costruzione di carceri cellulari, senza che si stabiliscano ad un tempo le condizioni di questa costruzione.

Io sono d'accordo anche in questa parte col signor relatore: se si trattasse di stabilire condizioni per la costruzione di queste carceri sul modo che devono essere costrutte, io convengo con esso che si dovrebbero queste condizioni inserire nella legge; ma prego il Senato di esaminare se le condizioni proposte dalla Commissione abbiano relazione diretta colla costruzione, o se piuttosto non si riferiscano al regime delle carceri, alla condizione dei detenuti: tutte indistintamente si riferiscono alla condizione dei detenuti, dunque non si tratta di condizioni di costruzione.

Diceva il signor relatore: si tratta di condizioni di costruzione, in quanto che conviene determinare il numero dei detenuti che dovranno esservi rinchiusi.

Ma questa condizione è portata anche dal progetto del Governo, perchè dice: *potranno essere rinchiusi i condannati ad una pena minore di un anno*; il che vuol dire che si dovrà fare una legge, la quale determini che questi dovranno, sotto le condizioni che si stimerà opportuno di stabilire, essere custoditi in tali carceri, e che perciò le carceri dovranno essere costrutte in modo che basti per poter contenere questi detenuti.

Aggiungeva che era necessario anche indicare la facoltà ai detenuti di passeggiare all'aria libera, perchè questa poteva servire di norma per la costruzione del

carcere: ma per ciò che ha tratto alla costruzione delle carceri, si è dichiarato dal Governo essere sua intenzione di costruirle in un modo che ci fosse il cortile, nel quale i rinchiusi potessero passeggiare.

Dunque su ciò non cade contestazione: cade bensì sui termini coi quali è espresso l'articolo della Commissione, poichè essa non viene con questa disposizione ad imporre un'obbligazione al Governo di costrurre i carceri in modo che vi sia il cortile in cui i condannati possano passeggiare; ma ha formulato l'articolo in modo da dare questa facoltà ai detenuti. E mi dispiace di doverlo ripetere più volte: ma è evidente che quando il Senato approvasse siffatta disposizione, il detenuto potrebbe coll'orologio alla mano dire al direttore del carcere che ha un'ora di libertà per passeggiare e che vuole essere in questo diritto mantenuto.

Non è soltanto, come osservava l'onorevole relatore, un obbligo che s'impone al Governo di lasciare ai detenuti questa facoltà, e quindi non sarebbe soltanto una censura che si potrebbe fare al Governo quando non adempisse quest'obbligazione, ma è un vero diritto che si vorrebbe dare al detenuto, il che evidentemente sovvertirebbe la disciplina dello stabilimento.

Infine l'altra condizione, che l'onorevole relatore disse riferirsi alla costruzione del carcere, è quella relativa al lavoro cui dovrebbero andar soggetti i condannati.

Io non entrerò nella questione sollevata dal mio collega, il guardasigilli, se l'obbligare questi detenuti per pena al lavoro nelle carceri sia contrario al Codice penale: lascio in disparte questa questione, ma quello che affermo si è che la condizione relativa al lavoro non ha alcuna relazione col modo di costruzione; poichè le costruzioni incontestabilmente debbono farsi in modo che il lavoro si possa fare: sia esso obbligatorio o facoltativo (poichè non c'è dubbio che almeno facoltativo lo dovrà essere e lo è), sia facoltativo od obbligatorio, il carcere si costrurrà in modo che il lavoro si possa eseguire.

Si vede dunque che anche senza la prescrizione di sottoporre i condannati al lavoro, certamente le celle dovranno essere costrutte in guisa che il lavoro si possa fare. Non vi è perciò necessità alcuna che questa condizione sia inserita nella legge.

Io ripeto, che se si trattasse di condizioni riferentisi alla costruzione, comprenderei che il Senato non altrimenti approvasse quest'opinione senza che quelle condizioni fossero contemporaneamente stabilite; ma dal momento che non si tratta di condizione di questa natura, ma soltanto di quelle destinate a regolare la condizione dei detenuti, è quanto meno prematuro il voler entrare in questa discussione. Il Governo presenterà una legge: se non la presenterà, il potere legislativo ha mezzi per costringerlo a farlo; ma intanto non si deve, mi sembra, ritardare l'opera della costruzione, anche quando queste condizioni non sono stabilite.

Io quindi ripeto la mia istanza, affinchè il Senato voglia approvare il progetto, siccome viene dal Ministero presentato.

**PRESIDENTE.** Non domandandosi più la parola nella

discussione generale, io interpellero il Senato, se intende di chiuderla.

Chi è d'avviso che la discussione generale si debba chiudere si alzi.

(La discussione generale è chiusa.)

Darò lettura dell'articolo primo, sul quale non vi ha contestazione:

« Art. 1. Le carceri destinate alla custodia degli imputati e degli accusati, nelle città nelle quali hanno sede le Corti d'appello o i tribunali provinciali, saranno costrutte o ridotte secondo il sistema cellulare per l'assoluta segregazione fra ciascuno dei detti individui. »

Chi lo approva voglia alzarsi.

(È approvato.)

Ora verrebbe l'emendamento o per dir meglio l'aggiunta della Commissione, che diventerebbe l'articolo secondo, invece dell'articolo 2 del Ministero, il quale verrebbe poi in seguito. Essa è così concepita:

« Art. 2. Il giudice istruttore, l'avvocato fiscale, provinciale e generale, ed il presidente della Corte d'appello, classe criminale, potranno, ciascuno nella sfera delle proprie attribuzioni, autorizzare la comunicazione degli imputati ed accusati coi loro parenti ed amici. »

**DE FORESTA**, ministro di grazia e giustizia. Io persisto a oppormi a quest'aggiunta. L'onorevole relatore della Commissione osservava non esservi ragione, perchè si dia anche al presidente del tribunale quella facoltà che vuolsi riservare al presidente della classe criminale, di concedere cioè la licenza per le comunicazioni coi detenuti, perchè quello non ha al paro di questi la medesima autorità sugli inquisiti.

Veramente io non posso ciò ammettere. Nelle cause correzionali i detenuti dipendono dal presidente del tribunale a quel modo che nelle criminali di necessità dipendono dal presidente della classe criminale. Quindi io non vedrei ragione di differenza per negare questa facoltà al primo ed accordarla al secondo.

Vi è un'altra difficoltà ancora in quanto l'autorizzazione al colloquio dei detenuti coi parenti ed amici, si fa pur sempre dipendere dalla ottenutane licenza, sia che già loro abbiasi l'atto di accusa significato, sia che questo ancor rimanga a farsi. A tale proposito, osservava l'onorevole relatore non essere intenzione della Commissione di pleanchè innovare alle disposizioni dell'articolo 743 del Codice di criminale processura: se non che i termini della propositasi aggiunta sono così espliciti, che ove sieno dal Senato adottati, resterà assolutamente vietato ai prigionieri ogni colloquio, e prima e dopo l'atto di accusa, quando loro non ne sia data facoltà. E così in singolar modo aggravata ne rimane la condizione loro, nè l'umanità consente che a ciò si addivenga.

Quindi è, o signori, che anzitutto io prego la Commissione a non insistere per quest'aggiunta per le ragioni esposte: in ogni caso poi di necessità converrebbe che dessa fosse formulata in altri termini, e si facesse qui la distinzione degli imputati, ai quali fu già

significato l'atto d'accusa e che hanno libero il colloquio, da quelli ai quali non fu ancora fatta questa significazione e cui è vietata ogni comunicazione: e perciò, ove non sia la proposta abbandonata, deve essa almeno venire redatta per guisa da togliere al riguardo ogni dubbio.

**RATTAZZI**, ministro dell'interno. Vorrei fare una sola osservazione. Desidererei che la Commissione mi dicesse se questa disposizione dovrà andare in esecuzione soltanto quando saranno costrutte le nuove carceri, e sarà messo in attività il sistema cellulare.

Pare a me che con quest'articolo si venga ad insinuare una disposizione generale, che forma oggetto del Codice di procedura criminale, in un progetto di legge che riguarda la costruzione di carceri. Io non ne conosco il motivo; ma sembra che sarebbe molto più conveniente che si facesse la disposizione modificativa in modo isolato, e che fosse applicabile anche alle carceri attuali, se il Codice in questa parte non provvede come deve provvedere.

**PRESIDENTE**. La parola spetta al senatore De Ferrari.

**DE FERRARI**. La Commissione doveva in primo luogo esaminare una quistione di massima, che consiste nel vedere se al sistema del carcere attuale preventivo e al sistema del carcere penale per le condanne inferiori ad un anno di carcere dovesse sostituirsi quello dell'isolamento. Cotesta quistione meritava di essere attentamente studiata; lo meritava in se stessa per non aggravare la pena della detenzione per i condannati, per non aggravare il fastidio di un carcere preventivo che è già tanto doloroso; lo meritava anche per vedere se questo sistema poteva combinarsi coll'idea di miglioramento morale e di progresso. Questa quistione doveva pure essere attentamente esaminata sotto l'aspetto finanziario.

Il progetto che vi si presenta, o signori, importerà la spesa di 18 milioni! Ora 18 milioni non si debbono avventurare. Prima di spenderli, prima d'intraprendere le opere, era utile, era indispensabile il conoscere quale sarebbe il sistema che verrebbe ad essere adottato, conoscerlo pienamente in ogni sua parte. Le modificazioni che avessero dovuto farsi in seguito avrebbero portato per conseguenza cambiamento e abbandono di lavori; quindi spreco di denaro. La Commissione perciò volle bene esaminare la cosa sotto ogni aspetto.

Rispondo poi al signor ministro dell'interno che tutte le disposizioni di questa legge essendo parte di un sistema nuovo, del sistema cellulare d'isolamento, cominceranno ad avere vigore quando le carceri cellulari saranno compite; quindi per adesso nulla è cangiato al sistema attuale. I prigionieri preventivi, i prigionieri condannati restano sotto il regime della legge attuale, finchè le nuove carceri cellulari non possano essere aperte, o per meglio dire fino a che i prigionieri non possano in esse essere rinchiusi.

La Commissione ha voluto fin d'ora stabilire tutte le regole che devono informare completamente il sistema

cellulare, onde il Senato conoscesse che cosa fa. È necessario che il Senato le conosca sotto l'aspetto morale e sotto l'aspetto artistico. È necessario che le conosca sotto l'aspetto artistico per provvedere alla costruzione delle medesime; è necessario che le conosca sotto l'aspetto morale per essere convinto di fare una cosa buona, la di cui bontà meriti la spesa di 18 milioni.

Date queste spiegazioni passo a quanto concerne più dappiccino l'articolo 2.

Si sostiene che l'articolo 2 proposto dalla Commissione è in contraddizione o almeno modifichi profondamente l'articolo 743 del Codice di procedura criminale.

L'articolo 743 del Codice di procedura criminale che cosa concerne? A che cosa si riferisce? Al procedimento, alle istruttorie, a quel procedimento, a quelle istruttorie che in esso Codice sono formulate! Quindi quell'articolo regola le relazioni che passano fra l'autorità e colui che è soggetto al carcere preventivo in via d'imputazione o di accusa, e queste finiscono via via che quelle autorità hanno compito il loro ufficio.

Appena che questi uffici sono compiti, qual è la massima che è riconosciuta nell'articolo 743? La libertà del colloquio, perchè in quel tempo i detenuti in via di prevenzione ed i condannati erano tenuti in massa, ed in continua relazione fra di loro, in relazione coi loro parenti ed amici; e queste relazioni non avevano altro limite che quello dipendente dall'ordine interno del carcere, e dalle disposizioni che erano date dal direttore del carcere medesimo. Era dunque carcere, ma familiare, ma comune, e con piena libertà di colloquio.

Questo era il sistema sul quale era formulato l'articolo 743. Ma il progetto attuale cangia totalmente questo sistema; alla libertà di conversazione e di colloquio fra i prigionieri tra di loro, e fra i prigionieri cogli esterni, esso surroga invece che cosa? L'isolamento, la segregazione assoluta, la segregazione perpetua.

Ora questo principio è nuovo...

**PINELLI.** Domando la parola.

**DE FERRARI...** bisognava vedere quindi a quali conseguenze poteva portare.

Il Senato conosce assai meglio di me come quest'isolamento, se ha immensi vantaggi e giudiziari e morali, ha pure danni fisici, ed ognuno sa che nei primi tempi, quando quest'isolamento non fu adoperato con tutte le cautele e le mitigazioni che poi l'esperienza ha suggerito, portò a pazzie e suicidi. Ora per mitigare questo isolamento, che per una parte è tanto vantaggioso, che cosa si è stabilito? Che quest'isolamento sarà perpetuo, assoluto; consisterà in una segregazione costante da prigioniero a prigioniero, perchè le loro conversazioni altro non erano che una sequela di iniquità, non erano per lo più che un incentivo continuo a nuovi reati.

Ma per mitigare questa segregazione, per impedire gli effetti dannosi dell'isolamento assoluto, che cosa era necessario? Il permettere a questi detenuti i colloqui coi parenti e cogli amici. Questo permesso era una con-

dizione integrale del sistema: se essa si toglie, il segregamento diviene fatale.

Ma questo permesso dei colloqui coi parenti e cogli amici da chi dovrà essere regolato? La legge ha detto: dovrà essere regolato dall'autorità giudiziaria. E per quale ragione? Perchè queste carceri sono destinate per i detenuti in via preventiva; ora i detenuti in via preventiva sono tutti sotto processo, interessa dunque che i colloqui di questi prevenuti, che sono sotto processo, coi parenti e cogli amici dipendano dall'autorità giudiziaria che procede; essa sola potrà conoscere quando e come debbano essere sospesi o impediti; essa potrà inoltre, seguendo gli antichi esempi, prescrivere a questi colloqui quelle cautele che saranno necessarie, perchè non siano dannosi allo scoprimento della verità, perchè questi colloqui non si cangino in intrighi per ingannare la giustizia. Dunque era ben necessario che la regola e la disciplina di questi colloqui fosse confidata all'autorità giudiziaria. Ma anche per quelli che sono stati condannati e che si trovano pure in questo carcere, è bene che la regola e la disciplina dei colloqui sia affidata all'autorità giudiziaria, per non far dipendere il carcere medesimo da duplice autorità. E poi in sostanza era bene che fosse sempre tutta nelle mani dell'autorità giudiziaria la facoltà di regolare i colloqui.

L'autorità giudiziaria poi continuerà a dare i permessi anche quando a termini dell'articolo 743 vi è facoltà del libero colloquio. Questa facoltà vi è a termini del Codice di procedura criminale, e non vi sarà a termini della disciplina particolare che regola questi stabilimenti? Dunque l'autorità giudiziaria è quella che è stata scelta, e la Commissione l'ha scelta dopo seri studi.

Essa non ha voluto che il permesso del colloquio dipendesse dall'arbitrio del direttore, il quale forse avrebbe potuto, ingannato, abusarne, avrebbe potuto anche essere troppo calunniato; invece l'autorità giudiziaria è al di sopra di queste calunnie...

**BATAZZI, ministro dell'interno.** Mi si permetta una interruzione; è per rettificare un fatto.

Il senatore De Ferrari parte dal supposto che con questo progetto sia tolta la libertà di colloquio tra colui che è detenuto in prigione e colui che è libero; quel colloquio cioè autorizzato dal Codice di procedura criminale; ma, cade in errore: qui si tratta di isolamento tra detenuto e detenuto; è questa la sola proibizione contenuta in questa frase del progetto, cioè che non possa un detenuto comunicare con un altro detenuto. Questa è la modificazione che vuolsi introdurre nel sistema attuale delle carceri; ma quanto alle comunicazioni tra i detenuti e gli estranei, parenti ed amici, il progetto non reca variazione alcuna, e possono desse essere libere col sistema cellulare non meno che col sistema delle carceri attuali.

Dunque, quando non si introduce alcun cambiamento, come non si introduce colla presente legge, al Codice di procedura criminale, io non veggo quale necessità vi sia di farlo in questa parte.

Se, ripeto, con questo progetto alcunchè venisse a

modificarsi una tale difficoltà, allora sarei d'accordo col l'onorevole De Ferrari ad ammettere si fatte variazioni, se non in questo progetto di legge, il quale è destinato soltanto a regolare la costruzione delle carceri, in un altro. Ma non è il caso per non esservi variazione alcuna. Del resto io convengo che il deliberare se sia o no migliore il sistema delle carceri cellulari, debba essere oggetto di lunghi e delicati studi. Io riconosco la convenienza che la Commissione siasi occupata di simili ricerche, ma altro è il determinare se si debba o no adottare il sistema cellulare, altro è il volere entrare in tutti questi particolari i quali riguardano la condizione dei detenuti.

Veggasi prima di tutto se sia o no da adottarsi un sistema siffatto, e quando il medesimo siasi riconosciuto opportuno in allora sarà in via regolamentare od anche con leggi speciali che pottrassi la condizione di questi detenuti regolare: ma io non veggo punto la necessità di volere ora fare al secondo articolo del presente schema le aggiunte che si propongono.

**DE FERRARI.** Il signor ministro dell'interno mi ha chiesto per qual motivo l'articolo 743 che si riferisce al colloquio fra i detenuti ed i suoi parenti ed amici non è sufficiente.

Egli dice: l'isolamento concerne soltanto le relazioni tra prigionieri e prigionieri; le relazioni fra questi e coloro che abitano fuori della prigione sono rimaste come si trovano adesso.

Questa proposizione del signor ministro, la Commissione ha creduto di metterla nella legge. Questa legge parla di cellule, di segregazione assoluta, completa. Queste parole dovevano essere intese perchè non dessero luogo ad abusi o non spaventassero...

**RATTAZZI, ministro dell'interno.** (*Interrompendo*) In fine dell'articolo 1 si dice: « per l'assoluta segregazione fra ciascuno dei detti individui... »

**DE FERRARI.** Ci verrò...

**RATTAZZI, ministro dell'interno.** Era per citare le parole precise del progetto.

**DE FERRARI.** Si è voluto far conoscere in che consiste questa segregazione.

Ma poi le relazioni dei detenuti con i loro parenti ed amici dovranno essere libere, sfondate, non disciplinate? Potrà il pubblico recarsi in folla a queste carceri a qualunque ora, in qualunque tempo, restarvi quanto tempo vuole per parlare? Io non lo credo. Era quindi necessario che vi fosse una disciplina, una moderazione, una regola. A chi darla? Al direttore delle carceri? Alla semplice autorità amministrativa? No. La Commissione credette conveniente di scegliere l'autorità giudiziaria. Questa è quella che dà il massimo numero dei permessi; perchè il massimo numero dei detenuti sono preventivi.

L'autorità giudiziaria, trattandosi delle stesse carceri, trattandosi di prevenuti che sono sotto la stessa disciplina, continuerà a dare permessi anche quando saranno condannati.

**RATTAZZI, ministro dell'interno.** Prego il Senato a

volere avvertire ai termini con cui è formulato l'articolo 1; esso dice: *per l'assoluta segregazione fra ciascuno dei detti individui*, cioè di tutti coloro che sono detenuti nelle carceri; e noti il Senato che quest'espressione fu aggiunta dietro osservazioni fatte nella Camera elettiva, appunto perchè il primo progetto del Ministero poteva lasciar luogo a qualche equivoco.

Nel medesimo non si diceva: che per l'assoluta segregazione; nacque il dubbio se questa segregazione potesse essere tale da rendere isolato il detenuto, anche semplicemente accusato, dalle persone esterne; si fu allora, ripeto, che per togliere di mezzo qualsiasi dubbio che potesse dar luogo, si sono aggiunte dopo le parole *per l'assoluta segregazione*, quelle altre: *fra ciascuno dei detti individui*. Questo dimostra che il presente progetto di legge non fa che portare separazione fra detenuti e detenuti, e lascia perfettamente intatta ogni cosa relativamente agli estranei.

Non è quindi il caso di portare con questa legge alcuna variazione al Codice di procedura criminale. Questo si potrà fare quando si toccherà esso Codice, ma io credo che nell'occasione della discussione di un progetto per costruzione di carceri, non sarebbe conveniente entrare a toccare ciò che si riferisce al sistema generale dell'amministrazione penale.

**PINELLI.** Mi pare che dietro le osservazioni che si sono intese dall'onorevole ministro e dal signor relatore della Commissione resti abbastanza dimostrato che le relazioni che passano fra i detenuti nello stesso carcere sono quelle che propriamente formano l'oggetto di questa legge: che la legge non porta innovazione per quello che concerne le relazioni dei detenuti cogli estranei. Ma bisogna confessare che se la redazione dell'articolo 2 è fatta con quest'intento, non lo si vede espresso così chiaramente a prima giunta. Infatti qui si parla di comunicazioni di detenuti cogli estranei. Con questi estranei, se si vogliono rispettare le disposizioni della legislazione vigente, non vi sarebbe bisogno di nulla aggiungere. Ma se poi si intende di aggiungere alcuna cosa, io non comprendo come si parli semplicemente di alcune relazioni dei carcerati.

Ravviso, per esempio, un assoluto silenzio delle relazioni di questi coi loro difensori. Ora, se vi è oggetto che sia essenziale, sicuramente per l'interesse dei detenuti, si è la libertà di colloquio coi propri difensori.

Se si intende di lasciare intatta questa facoltà che loro debba essere guarentita dalla legislazione, bisogna che la disposizione sia talmente concepita, che non faccia nascere l'idea di una restrizione. Ora io trovo la disposizione concepita in termini, che piuttosto hanno l'aspetto di una restrizione, che non di un'ampliamento di questa facoltà.

Se si vuole pertanto solamente accennare a delle permissioni particolari bisognerebbe significarlo, o col dire che rimangono salve le disposizioni concernenti le relazioni degli accusati quando sono ammessi a libero colloquio; o bisognerebbe almeno dare a queste permissioni una tale espressione, che indicasse che si tratta di per-

missioni particolari. Io, per conseguenza, riflettendo che questa disposizione propriamente non ha una necessaria relazione col piano di costruzione (relazione che sono persuaso, che gli onorevoli membri della Commissione non intenderanno di asserire, nè sarebbe loro facile di provare), non avrei difficoltà di votarne la soppressione.

Dico, che non avrei difficoltà, tanto più, che sono persuaso quant'altri mai dell'utilità, che vi sarebbe, che il tema del regolamento di queste carceri, e più ancora delle basi del regolamento, fosse oggetto di uno studio particolare. Io sicuramente riconosco, e mi compiaccio di farne la dichiarazione, negli onorevoli membri della Commissione quei maggiori lumi che si possono desiderare su questa materia.

Non si può non essere compresi, in leggendo la relazione, dal pensiero, che in essi prevalse veramente una ispirazione, non dirò solamente filantropica, ma di giustizia, nell'occuparsi degli infelici, che si trovano in questa posizione eccezionale, e che tuttavia hanno diritto anche essi alla tutela delle leggi. Ma quanto più sono persuaso dei meriti degli onorevoli membri della Commissione ne prenderei tanto più motivo d'ecceitarli a studiare seriamente questa materia, ma di non inframmettere alla legge attuale delle disposizioni le quali, se debbo dirlo, in parte non mi sembrano tra loro molto coordinate, ed in parte espresse anche in modo, che forse non toglie ogni dubbio: quest'articolo 2, per esempio, secondo me, può lasciare benissimo appiglio per restringere, più che per dilatare.

Se si vuole dunque conservare l'articolo bisogna dire, che nulla è innovato quanto alle relazioni, che sono garantite dal Codice penale: oppure parlando d'autorizzazione dire che ai funzionari menzionati nell'articolo spetta il concedere particolari permessi: una forma qualunque insomma di esprimersi che dimostri qual è veramente il pensiero della Commissione.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Mi duole prolungare la discussione, ma non posso a meno di avvertire come la questione diventò, dopo le osservazioni dell'onorevole De Ferrari, assai più grave, che non paresse in principio.

L'onorevole relatore rispondendo al ministro dell'interno diceva, che nel proporre le disposizioni contenute nel paragrafo 1 dell'articolo 2, non aveva la Commissione voluto arrecare alcuna variazione alle disposizioni dell'articolo 743 del Codice di procedura criminale, ma solo era stato intendimento suo regolare il modo di accordare la licenza per le comunicazioni dei detenuti cogli amici e parenti nei casi previsti dal Codice di procedura criminale, onde ne derivava che quando ai detenuti erano acconsentite le comunicazioni cogli estranei senza uopo di alcuna licenza, continuerebbero a poterle avere, punto non essendo a questi casi applicabile la disposizione che vuole la Commissione introdurre in questa legge. Ma l'onorevole De Ferrari faceva una dichiarazione che sarebbe totalmente a quella anzi accennata contraria, giacchè egli diceva, essere la Commissione partita dal sistema dell'isolamento assoluto, per modo

che i detenuti una volta introdotti nei carceri, della costruzione dei quali si tratta, sono condannati (mi si condoni la espressione) all'isolamento perfetto, e più non possono avere comunicazione di sorta, siasi o no contro di essi già proferta la sentenza di condanna, abbiano o non abbiano il colloquio, siasi loro inflitto la pena del carcere per pochi mesi o per vari mesi, a nulla monta, essi sono sottoposti all'assoluto isolamento, e solo può a favor loro esservi una eccezione, mercè la licenza ottenuta dalle persone espressamente indicate. Ecco in qual modo debbe l'aggiunta proposta secondo lui interpretarsi.

Sarebbe adunque la medesima un'evidente deroga alle leggi attuali di procedura criminale, venendo a stabilirsi, tolto il caso di ottenutane autorizzazione, l'isolamento assoluto anche per gl'imputati, e qualunque siano i condannati. Ora il Senato deve ben pensarvi se vuole introdurre questa modificazione al Codice di procedura criminale, così in via incidentale. È questa una assai grave questione; potrà tale sistema avere i suoi vantaggi, come potrà avere i suoi inconvenienti.

Ma questo vuole essere seriamente ponderato e discusso, nè è soltanto per incidente che si possa introdurre una disposizione che cotanto modifichi la condizione dei detenuti e per alcuni rispetti si appalesi meno consentanea a quei principii di umanità che pur debbonsi altamente rispettare. Per me non credo sia, a proposito di una legge relativa alla costruzione delle carceri, conveniente di sollevare e risolvere così arduo problema, e ciò tanto più a fronte della dichiarazione del Governo, che esso, prima che siansi racchiusi i detenuti nelle nuove carceri, presenterà una proposta di legge per stabilirne il regime: e questo è tanto più indispensabile, che il ministro dell'interno ed il guardasigilli riconoscono tutti essere indispensabile un regolamento che stabilisca e determini le attribuzioni rispettive e dell'autorità amministrativa e dell'autorità giudiziaria per impedire i conflitti che possono nascere, e che pur troppo vanno di quando in quando sorgendo nel regime del carcere tra l'una e l'altra autorità.

Io prego quindi il Senato a non voler pel momento sollevare così intricate questioni ed a restringersi a quello soltanto che riflette il modo di costruzione delle carceri, lasciando il resto allo schema che verrà in seguito presentato.

**PRESIDENTE.** Debbo far osservare al Senato che esso non si trova più in numero per deliberare, e spero che non troverà troppo grave che, invitandolo per la seduta di domani, io nuovamente insista perchè i signori senatori convegnano all'ora precisa stabilita, altrimenti non si potrebbe compire al debito che abbiamo di deliberare su tante leggi che ancora sono in corso di studio.

Prego quindi il Senato a volersi riunire domani a mezzogiorno negli uffici, ricordandogli che vi sono dodici progetti di legge da esaminare, dei quali sette sono stati dichiarati d'urgenza, e invitandolo a non volerne rimandare a più tarda epoca l'esame; e quindi al tocco riunirsi in seduta pubblica.

---

TOBNATA DEL 15 GIUGNO 1857

---

**PROGETTO DI LEGGE SULLA COMPETENZA DEI TRIBUNALI DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO.**

**RATTAZZI**, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

**PRESIDENTE**. La parola spetta al ministro degli interni.

**RATTAZZI**, *ministro dell'interno*. Ho l'onore di pre-

sentare al Senato un progetto di legge già adottato dalla Camera dei deputati, concernente la competenza dei tribunali del contenzioso amministrativo. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 33.)

**PRESIDENTE**. Do atto al ministro dell'interno della presentazione di questo progetto, il quale avrà il suo corso.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.